

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 314 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. DINO FABBRINI, e della società USD CASTELNUOVESE 1926, avente ad oggetto la seguente condotta:

DINO FABBRINI, tesserato all'epoca dei fatti con l'USD Castelnuovese1926 come Dirigente, in violazione dell'articolo 1bis, comma 1, del CGS e dei principi di lealtà, probità ed onestà, per avere sottoscritto, senza averne alcun titolo ed apponendo la firma apocrifa del Presidente della società Nosi Serena, il modulo di trasferimento del tesserato Baldini Lorenzo alla società Rapolano, il foglio di tesseramento ed il relativo accordo economico con l'allenatore sig. Arcadio Antonio, la richiesta di tesseramento del calciatore Carta Andrea;

USD CASTELNUOVESE 1926 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni asciritte al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. DINO FABBRINI e dal Sig. Renato Secciani, nell'interesse della società U.S.D. CASTELNUOVESE 1926 in qualità di Presidente p.t.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. DINO FABBRINI e di € 200,00 di ammenda per la società USDCASTELNUOVESE 1926;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio